

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 11,05.**

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 dicembre 2002.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Armani, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Castagnetti, Colucci, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martino, Marzano, Mattarella, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Rizzo, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stucchi, Tassone, Trantino, Valpiana, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1487 – Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (approvato dal Senato)**

**(3288) e delle abbinate proposte di legge: Taormina; Pisapia e Boato (3313-3415) (ore 11,08).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Taormina; Pisapia e Boato.

Ricordo che nella seduta del 9 dicembre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

***(Esame degli articoli – A.C. 3288)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione e delle proposte emendative presentate.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 1*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 2*).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine il gruppo di Rifondazione comunista e la componente dei Verdi del gruppo misto hanno segnalato gli emendamenti da porre comunque votazione.

Avverto, infine, che il presidente del gruppo misto ha chiesto il voto segreto su tutti gli emendamenti. La Presidenza sottoporrà, naturalmente, al voto segreto gli emendamenti per i quali sussistono i presupposti richiesti dall'articolo 49 del regolamento.

**Preavviso di votazioni elettroniche** (ore 11,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3288.**

**(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3288)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ritengo, innanzitutto, che occorra circoscrivere il contesto e l'oggetto stesso della nostra discussione. Stiamo, infatti, discutendo di nuove norme per la carcerazione speciale, che riguardano sia il circuito previsto dall'articolo 41-bis della legge penitenziaria, definitivo e non più soggetto a periodiche proroghe, sia le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari. Allora, ci sembra fuor di dubbio (per questo motivo presentiamo un emendamento soppressivo dell'articolo 1) che, con un populismo securitario ossessivo ed ag-

gressivo, tante voci democratiche e trasparenti, che sono dissenzienti da questo inasprimento della carcerazione speciale, vengano accusate di volontà di attenuazione della lotta al crimine. Qui emergono una falsa coscienza ed una coazione a ripetere giustizialista.

Noi, come Rifondazione comunista, non vogliamo cadere in questa trappola, perché sappiamo, anche con dubbi, sofferenze ed errori, che il delicato equilibrio fra le esigenze di sicurezza e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, anche detenuta per reati gravissimi, allude ad uno dei nodi decisivi dell'agire civile e democratico di una società.

Stiamo discutendo, infatti, un disegno di legge che rende permanente un sistema molto aspro e pervasivo di differenziazione del circuito carcerario. È un errore grave che reca con sé profili molto forti di incostituzionalità, che istituzionalizza un sistema di controllo vessatorio, anzi in verità « tortura » è la definizione dell'ordinamento europeo. Viene distrutto il principio base informatore della legge Gozzini in nome di un teorema, in verità, indimostrato.

Facciamo, infatti, parlare i dati ufficiali del Ministero della giustizia: solo 11 mafiosi su 498 nel 1992 e, ancor meno, 7 su 678 quest'anno sono stati spinti dal regime carcerario speciale a confidarsi con l'autorità inquirente. Dunque, l'inefficacia dell'articolo 41-bis da questo punto di vista è manifesta. È chiaro, quindi, che la differenziazione del regime carcerario diventa il corto circuito, il luogo di precipitazione di una politica debole, incapace, spesso collusa con i processi anche economici di accumulazione mafiosa.

Chi può pensare seriamente che la nuova borghesia mafiosa si combatta con il 41-bis dopo che sono stati smantellati tutti i controlli sulla circolazione dei capitali, tutti i controlli finanziari, bancari, sugli intrecci societari, dopo gli scudi fiscali? Perché, invece di fare propaganda, non vengono letti con attenzione i drammatici ed informati rapporti della Guardia di finanza? Perché le banche centrali, compresa la Banca d'Italia, omettono ogni

controllo sull'intreccio tra economia legale ed economia illegale? Perché mancano del tutto i controlli patrimoniali contro i patrimoni mafiosi? Queste sono le domande che facciamo a chi accusa propagandisticamente di impallidimento della lotta contro la mafia.

L'articolo 41-*bis* è una sorta di eterogeneità dei fini, una coltre che copre tutte le manchevolezze, tutte le ipocrisie dei sepolcri imbiancati della mancata lotta contro la mafia. Del resto, è di poche settimane fa la pubblicazione del nuovo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o degradanti. Il rapporto dedica proprio all'applicazione dell'articolo 41-*bis* un apposito capitolo. La linea di confine entro cui ragionare è stata definita, del resto, dal 1997 dalla Corte costituzionale: le restrizioni devono limitarsi ad evitare collegamenti con le organizzazioni criminali esterne. Ogni ulteriore caratteristica meramente afflittiva non trova giustificazione nella Costituzione.

Alcuni aspetti del provvedimento, quindi, non sono accettabili se partiamo dalla Costituzione e dalla finalità rieducativa che ogni pena deve avere. Non è possibile prevedere di proroga in proroga, senza un tetto alle proroghe, teoricamente un'intera esistenza in carcere a meno che — prevede la norma — il detenuto non collabori con la giustizia. Qui è l'eterogeneità dei fini, questa appare come un'impropria finalità della norma. Il regime speciale di carcerazione non può essere utilizzato come norma sulla dissociazione.

Continua, poi, a non essere previsto un pieno controllo giurisdizionale: questo è un aspetto di impallidimento e di evanescenza della supervisione giurisdizionale già sanzionato dalla Corte europea per i diritti umani. Circa le limitazioni ai benefici viene allargato di molto il campo di coloro che ne potranno usufruire. Ma siamo veramente tranquilli che dopo l'approvazione della Bossi-Fini non cadano nella rete anche i migranti e perfino i richiedenti asilo? Vogliamo aggravare le vergogne di cui il nostro paese si sta

quotidianamente coprendo nei confronti degli asilanti, come della famiglia siriana? Chi sono i nuovi terroristi alla luce del maccartismo della guerra preventiva? Anche i Caruso, i Casarini, le compagne ed i compagni disobbedienti li vogliamo rinchiodare in carceri speciali o in regime di carcerazione speciale? Tra l'altro, chi non ha sinora usufruito, nel corso della carcerazione, di un beneficio ben difficilmente ne usufruirà in futuro perpetuando una logica di emergenza.

Anche l'inversione dell'onere della prova è inaccettabile.

Non va accertata l'esistenza di collegamenti per escludere dal beneficio, ma va dimostrata la loro non esistenza per usufruirne. E come si fa? È un'inversione dell'onere della prova inaccettabile.

In definitiva, e concludo, l'estensione dell'articolo 41-*bis* e il suo ampliamento ad altre categorie non definite della popolazione detenuta sono temi gravi, sui quali varrebbe la pena di riflettere. Noi invitiamo l'Assemblea a farlo con i nostri emendamenti. È infatti proprio di emergenza in emergenza, colleghe e colleghi, che lo Stato di diritto si sta trasformando in Stato penale (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Poiché non vedo il relatore in aula, chiedo al presidente della Commissione giustizia se desidera esprimere i pareri al posto del relatore.

**GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione.** Presidente, credo sia necessaria la presenza del relatore. Ma ecco, Presidente, vedo che il relatore sta arrivando.

**LUIGI VITALI, Relatore.** Mi scusi, signor Presidente, ma stavamo lavorando per l'Assemblea.

La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10, che avrà luogo a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Vorrei dire in primo luogo, come premessa, che spero e confido — anche se in questo momento non sono presenti in aula molti colleghi — che questa discussione, pur dividendoci nel confronto sugli emendamenti, non ci divida con accuse strumentali rispetto a chi è a favore e a chi invece è contro la mafia.

L'obiettivo è comune: combattere efficacemente la mafia ed evitare che chi è detenuto possa avere contatti con le organizzazioni ancora esistenti all'esterno del carcere. Quello che ci divide e che ci dividerà, di fronte a questo obiettivo comune, riguarda la scelta del metodo più efficace, cioè dello strumento più utile per il reinserimento dei detenuti e per impedire la recidiva ed al fine, in ultima analisi, di impedire che chi è detenuto abbia contatti con la criminalità organizzata.

Entrando nel merito del mio emendamento soppressivo dell'articolo 1, credo occorra far presente a tutti colleghi che non stiamo parlando dell'articolo 41-*bis*, bensì di una modifica sostanziale della legge Gozzini. L'articolo 4-*bis* prevede in generale un'estensione del divieto di concedere tutti i benefici dell'ordinamento penitenziario, salvo la scarcerazione anticipata (quindi in particolare l'ammissione al lavoro esterno, l'affidamento al servizio sociale, la semilibertà, i permessi premio), per chiunque non collabori con la giustizia. È un incitamento alla collaborazione, che contrasta con la genuinità e quindi con l'attendibilità di chi collabora, perché

evidentemente se una persona collabora con la giustizia, perché indotta da un atteggiamento premiale o dal fatto che, in caso contrario, non potrebbe ottenere i benefici dell'ordinamento penitenziario, tale persona non è attendibile. Lo ha detto la Suprema Corte più volte: la credibilità dei collaboratori di giustizia si deve valutare anche sulla base della spontaneità e del disinteresse della loro dichiarazione.

Aggiungo inoltre che l'articolo 1, che estende a numerosi altri reati quelle limitazioni oggi previste per i reati di mafia, contrasta non solo con il principio costituzionale, in base al quale ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato, senza esclusioni di carattere oggettivo (perché questo prevede la Costituzione), ma contrasta con la direttiva generale dell'ordinamento penitenziario.

Basti ricordare che l'articolo 1, che ne indica i principi direttivi, stabilisce espressamente: che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; che il trattamento deve essere improntato ad assoluta imparzialità; che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o nei confronti degli imputati non indispensabili a fini giudiziari; che, nei confronti dei condannati e degli internati, deve essere attuato un trattamento rieducativo che, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, tenda al reinserimento sociale dei detenuti.

Ma vi è di più, questa norma contrasta apertamente con uno dei principi cardine del nostro ordinamento processuale: quello della libertà morale della persona nell'assunzione della prova, prevista dall'articolo 188 del codice di procedura penale. Impedendo che non solo per i reati di mafia, ma anche per quelli di eversione e per altri reati, possano essere concessi i benefici dell'ordinamento penitenziario se non vi è collaborazione, si incide profondamente sulla libertà di determinazione degli imputati e sulla libertà di determinazione nelle dichiarazioni rese negli interrogatori da parte di persone detenute. Ripeto, tutto ciò contrasta con quanto

contenuto nell'articolo 188 del codice di procedura penale, il quale stabilisce espressamente che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso delle persone interessate, metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare il fatto.

Dunque, pensate quanto possa incidere, sotto il profilo morale, psicologico e sotto il profilo della capacità di ricordare e di valutare i fatti, una norma che impedisca i benefici previsti dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento penitenziario, qualora non vi sia la collaborazione da parte del detenuto, dell'imputato, del condannato (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

**GIANNICOLA SINISI.** Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 e segnatamente su questo primo emendamento per svolgere alcune dichiarazioni di carattere generale e per evitare di doverle ripetere in occasione dell'esame dei singoli emendamenti che ho presentato.

Alcuni di questi emendamenti — signor Presidente, onorevoli colleghi — hanno l'unica finalità di ripristinare il testo, approvato quasi all'unanimità, dal Senato. Si tratta di una finalità di economia dei lavori parlamentari, ma anche di una finalità politica, volta a dare un chiaro segnale su cosa si intenda per una condivisione parlamentare degli indirizzi di contrasto del crimine mafioso, sia attraverso gli strumenti del 41-bis sia con riferimento ad altri strumenti come le videoconferenze o l'articolo 4-bis di cui stiamo discutendo in questo momento.

Signor Presidente, preferirei che questa Assemblea si industriasse molto di più per cercare nuovi strumenti di contrasto al crimine mafioso piuttosto che indulgere sul ripensamento e sulla verifica di istituti che, invece, hanno fornito buona prova di sé, tant'è che, ancora oggi, sono oggetto di ripetuti assalti da parte del crimine orga-

nizzato nei confronti di coloro che ne sono stati e ne sono tuttora i protagonisti.

Per questo, signor Presidente, evitando di ripropormi in questo senso in tutte le circostanze, cercheremo di mantenere fermo un orientamento che la Commissione parlamentare antimafia, la Commissione giustizia e l'Assemblea del Senato hanno voluto, pur non potendo negare che un buon lavoro è stato fatto nella condivisione di un obiettivo comune.

**PRESIDENTE.** Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 11,35.

**La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,35.**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, come anticipato, sarò brevissimo. Annuncio il voto favorevole dei Verdi a questi tre identici emendamenti soppressivi, uno dei quali è stato presentato dalla componente di cui faccio parte. Faccio mie le motivazioni espresse poco fa dal collega Pisapia e non le ripeto per brevità.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	258
<i>Maggioranza</i> .....	130
<i>Voti favorevoli</i> .....	28
<i>Voti contrari</i> .....	230

*Sono in missione 71 deputati.*

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Perrotta non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.6, che avrà luogo a scrutinio segreto.

EUGENIO DUCA. La votazione è individuale o collettiva?

PRESIDENTE. Come lei preferisce. Tutti insieme il voto è collettivo, uno per uno è individuale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Mi rivolgo a tutti i colleghi e, in particolare, a quelli del gruppo della Lega nord. Con questo emendamento si intende eliminare l'impossibilità di godere dei benefici dell'ordinamento penitenziario, salvo che non si collabori con la giustizia, anche per i reati di eversione. Vorrei ricordare che tra i reati di eversione vi sono proprio quelli per i quali si chiede e si è chiesta l'abrogazione da parte nostra e da parte di tutti i gruppi parlamentari ma, in particolare, da parte della Lega nord.

È vero che nel provvedimento si richiede che il reato di eversione debba avere anche manifestazioni di violenza; ma, vorrei ricordare che, sulla base delle direttive europee, anche una propaganda sovversiva, pur se nazionale, e, quindi, un reato d'opinione contestualizzato in un blocco stradale o nell'occupazione pacifica di un edificio pubblico diventeranno atti di eversione.

Quindi, credo che, se non si interviene a modificarla almeno con questo emendamento, che è estremamente limitativo, questa norma sarà estremamente pericolosa e inciderà profondamente sul diritto di esprimere le proprie opinioni e di condurre battaglie su certi reati, che, pur risalenti ad un periodo che speravamo fosse definitivamente superato, purtroppo esistono ancora nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, avendo pochissimo tempo a disposizione, anche in questo caso faccio mie le motivazioni del collega Pisapia, che condivido pienamente, e annuncio il voto favorevole all'emendamento Pisapia 1.6, che del resto ho anche sottoscritto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	281
<i>Votanti</i> .....	280
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	141
<i>Voti favorevoli</i> .....	39
<i>Voti contrari</i> .....	241

*Sono in missione 71 deputati).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	282
<i>Maggioranza</i> .....	142
<i>Voti favorevoli</i> .....	34
<i>Voti contrari</i> .....	248

*Sono in missione 71 deputati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lumia 1.5, che avrà luogo a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono costretto a parlare da qui perché al

mio posto non si accende il microfono. Annuncio il voto contrario a questo emendamento che tende a reintrodurre una delle più limitate, ma positive, modifiche che la Commissione ha introdotto in sede referente.

Questo emendamento cancella il lavoro fatto in sede referente e tendere a reintrodurre quello che era stato tolto. Annuncio, quindi, il voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	287
<i>Maggioranza</i> .....	144
<i>Voti favorevoli</i> .....	29
<i>Voti contrari</i> .....	258

*Sono in missione 71 deputati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, invito i colleghi a prestare un momento di attenzione a questo emendamento. Qui si tratta di ripristinare un principio che credo abbia una sua esigenza fondamentale di essere applicato nel nostro ordinamento. L'onere della prova non compete alla parte che viene accusata, ma all'accusa. Invece, in questo provvedimento si invertono le situazioni e si chiede alla parte accusata di dimostrare di essere innocente. Credo sia un principio fondamentale che deve essere ripristinato e pertanto invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della Commissione e del Governo era contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, parlerò frequentemente, ma brevissimamente. Anche in questo caso condivido le motivazioni espresse dall'onorevole Buemi e annuncio il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	289
<i>Maggioranza</i> .....	145
<i>Voti favorevoli</i> .....	37
<i>Voti contrari</i> .....	252

*Sono in missione 71 deputati).*

Anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	292
<i>Maggioranza</i> .....	147
<i>Voti favorevoli</i> .....	37
<i>Voti contrari</i> .....	255

*Sono in missione 71 deputati).*

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

La prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese in quanto la votazione sugli articoli non è a scrutinio segreto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	296
<i>Votanti</i> .....	293
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	147
<i>Hanno votato sì</i> .....	271
<i>Hanno votato no</i> ....	22

*Sono in missione 71 deputati).*

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

### ***(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3288)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 4)*

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni, pur con estrema problematicità, abbiamo difeso l'articolo 41-bis e lo abbiamo fatto a partire dalla necessità di impermeabilizzare la detenzione dei boss mafiosi, di impedire che dall'interno di un penitenziario i boss potessero continuare a comandare i propri eserciti. Tuttavia, nel difenderlo abbiamo prestato attenzione alle obiezioni che venivano da tanta parte della cultura garantista sulla lesione implicita del precetto costituzionale il quale prevede la pena come un percorso rieducativo.

Devo dire che quell'articolo 41-bis trova origine in una stagione importante dell'an-

timafia, quella che abbiamo conosciuto all'indomani delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio. In altre parole, si tratta di un nucleo di norme, anche emergenziali, ma in un contesto di straordinaria rivendicazione del diritto alla giustizia, alla legalità, della lotta contro la mafia.

Oggi, di quella stagione, signor Presidente, è rimasto molto poco. È rimasto soltanto il nocciolo duro e aspro delle norme emergenziali.

Noi pensavamo ad un 41-bis piccolo e sobrio; voi ci proponete un 41-bis smisurato ed ebbro. Si tratta di un 41-bis che ci inquieta perché non possiamo non leggerlo nel contesto di una Europa in cui – lo diceva poco fa il collega Pisapia – anche l'occupazione di edificio pubblico o un blocco stradale possano essere reati con l'aggravante di eversione. Questo significa, come è stato detto dal collega Russo Spena, che stiamo slittando inesorabilmente dallo Stato di diritto allo Stato penale; anzi, allo Stato penale di guerra.

Qualcuno ha parlato di società del coprifuoco; io penso che dobbiamo cogliere con attenzione i segnali che vengono da questa Europa e da questo mondo che si accinge a mettersi l'elmetto ed a combattere la sua guerra.

Vorrei anche dire che, mentre non si fanno neanche un passo in avanti ma si fanno molti passi indietro nei confronti della lotta a livello finanziario ed economico della mafia, mentre non si mette mai a fuoco il rapporto tra mafia e sistema di impresa, mentre evapora completamente il nodo stringente del rapporto tra mafia e politica – ed in questo caso vige la storiografia alla Bruno Vespa dell'innocentismo delle classi dirigenti –, si interviene sempre propagandisticamente e con spirito di vendetta sul tema dell'esecuzione della pena.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento vorrei anche dire che questo 41-bis smisurato ed ebbro è una trasformazione della carcerazione in tomba, è un'idea sepolcrale della pena. Alla pena si aggiunge un supplemento di pena e lo Stato scarica sul detenuto le responsabilità

proprie, perché dovrebbe essere sua competenza garantire l'«impermeabilizzazione» del carcere.

Cari colleghi, penso che la mafia non debba mai essere combattuta con strumenti che, tante volte, scivolano verso la barbarie; la mafia va combattuta perché è barbarie e va combattuta fino in fondo con gli strumenti di uno Stato di diritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, intervengo per svolgere solo qualche telegrafica osservazione in contrapposizione a quanto detto ora dall'onorevole Vendola.

Mi pare che questo 41-*bis*, messo a regime, risponda, non solo all'esigenza di contrastare il fenomeno mafioso che è tuttora sussistente e dal quale, purtroppo, non sappiamo quando ci libereremo, ma serve anche per tutelare un altro tipo di esigenza di sicurezza rappresentata dal terrorismo che sta esplodendo a livello internazionale in modo così eclatante. Per cui, se noi non ci guardassimo anche da questo pericolo con questo strumento, effettivamente dimostreremmo di essere poco responsabili.

Quindi, fatte queste premesse, mettere a regime il 41-*bis* dovrebbe trovare tutti quanti d'accordo. Sorge però solamente un problema che io preannuncio in questo momento e sul quale poi successivamente ci soffermeremo in modo molto più diffuso, nel momento in cui discuteremo l'emendamento presentato dall'onorevole Palma. Proprio perché il 41-*bis* è a regime non possono non sorgere problemi che hanno rilevanza costituzionale. Il problema che ha interessato la Commissione giustizia per tre o quattro sedute è relativo alla necessità o meno di giurisdizionalizzare l'applicazione del 41-*bis*. Ciò, non solo perché questa esigenza è stata rappresentata da coloro che hanno preso parte a questo interessante, affascinante dibattito, ma anche per un'indicazione che è stata chiaramente manifestata dalla

Commissione affari costituzionali, ancorché non sotto la forma di condizione, ma sotto quella della opportunità. La Commissione affari costituzionali si è espressa segnalando l'opportunità di prevedere che l'adozione dei provvedimenti applicativi delle misure previste dal nuovo articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia affidata all'autorità giudiziaria, anziché all'autorità amministrativa, al fine di un più ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali in materia di libertà personale, di garanzia giurisdizionale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non vi è chi non veda che con il 41-*bis* vi è una chiara restrizione di una libertà, tra l'altro già in quiescenza attraverso lo stato di detenzione; quindi, vi è la necessità di porre attenzione sotto questo profilo. Per cui ritengo che il problema vero che sussiste nella disamina dell'articolo 2 sia essenzialmente questo.

In merito a tale problema, infatti, vi è una sorta di divisione di opinioni sulla quale la Camera si dovrà sicuramente pronunciare.

Pertanto, concludendo, non sono assolutamente d'accordo con le osservazioni svolte dall'onorevole Vendola perché le esigenze di porre a regime l'articolo 41-*bis* sono molteplici. Si avverte solamente questo problema che penso la Camera risolverà secondo coscienza.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**LUIGI VITALI, Relatore.** Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2, fatta eccezione per l'emendamento Pisapia 2.60, sul quale il parere è favorevole, nonché sugli identici emendamenti Pisapia 2.61 e Cento 2.65 in merito ai quali la Commissione esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati nel modo seguente: «qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca

della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.»

Se i presentatori degli identici emendamenti accettano la suddetta riformulazione, il parere della Commissione è favorevole anche sui medesimi.

Signor Presidente, se possibile, vorrei adesso enunciare la posizione della Commissione giustizia e del Comitato ristretto in ordine al noto e dibattuto problema della giurisdizionalizzazione, sollevato dai colleghi Vendola e Cola.

L'atteggiamento del relatore in questa sede è stato quello di ossequio totale alle decisioni, assunte (molte unanimemente, altre a maggioranza) in Commissione giustizia, tant'è vero che in questa sede è stato espresso parere contrario sia su alcuni emendamenti modificativi del testo licenziato dalla Commissione sia su altre proposte emendative (mi riferisco agli emendamenti presentati dagli onorevoli Sinisi e Lumia), che intendevano ripristinare l'originaria formulazione che, invece, la Commissione ha modificato. Pertanto, il relatore si è attenuto completamente alle indicazioni emerse in Commissione.

Al riguardo, vorrei segnalare ai colleghi, soprattutto a quanti non masticano di problemi prettamente tecnico-giuridici, che è stato ritenuto, prima dalla commissione nazionale antimafia e poi, quasi all'unanimità, dal Senato, che fosse opportuno che il provvedimento rimanesse in capo al ministro della giustizia. Ciò non significa che abbiamo statuito un'invasione di campo del ministro della giustizia, che è un organo amministrativo, in una sfera giurisdizionale, perché sembrerebbe che il ministro applichi o meno il regime dettato dall'articolo 41-*bis* a suo piacimento.

Innanzitutto, il ministro lo applica su proposta e acquisite le informazioni ed, in secondo luogo, vi è un accertamento immediato dell'autorità giudiziaria, in quanto

entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il detenuto o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Pertanto, di fatto esiste un intervento giurisdizionale.

Inoltre, è prevalsa (in Commissione, in stretta misura) l'idea di far mantenere a questo provvedimento una valenza di carattere amministrativo perché il potere del ministro, in questo caso, sarebbe limitato alla sola sospensione di quelle regole e degli istituti che già oggi nell'ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria. Pertanto, non si sta inventando assolutamente niente.

Inoltre, lo stabilire questo potere in capo al ministro significherebbe concentrare le competenze; pertanto, in tal modo si evitano inopportune disparità di trattamento sul territorio, si garantisce celerità nell'applicazione e non viene meno comunque il controllo giurisdizionale che è esercitato dal tribunale di sorveglianza.

Pertanto, ritengo che, in merito ad un provvedimento del genere, di così grande importanza e valenza politica, non valga la pena dividere il Parlamento dopo che, non dico la commissione nazionale antimafia, ma il Senato della Repubblica ha dibattuto ed ha votato in questa maniera. Credo che la Commissione giustizia abbia prospettato interventi migliorativi sulla qualità della vita all'interno di questo tipo di sistema.

Per quanto possano essere dotte ed interessanti le discussioni in merito, invito l'Assemblea a confermare l'orientamento della Commissione e del Comitato ristretto che, peraltro, è lo stesso che è stato votato quasi all'unanimità dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Governo intende spendere qualche considerazione su questo argomento, molto dibattuto, perché giurisdizionalizzazione significa in buona sostanza osservazione, alla luce di principi di maggiore garanzia, di un momento importante della vita del detenuto.

La giurisdizionalizzazione è la mediazione intellettuale che presiede all'adozione successiva del provvedimento ed offre quindi maggiori garanzie perché vi sono più intelligenze a confronto per valutare se quel provvedimento sia dovuto e se quel soggetto meriti di essere sottoposto alle restrizioni che fatalmente l'applicazione dell'articolo 41-*bis* comporta.

È un tema così importante, proposto in termini di grande efficacia da coloro che hanno predisposto gli emendamenti, che ha necessariamente determinato un'attenzione particolare. Credo che si possa serenamente aderire al parere formulato dal relatore per un'unica ragione, ovvero che la mediazione intellettuale e la valutazione plurima che sottende all'adozione del provvedimento del ministro in questo caso sono presenti integralmente.

Vorrei ricordare che il provvedimento viene emesso dopo che il ministro ha sentito il pubblico ministero che procede alle indagini preliminari, la direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrale specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità, il procuratore nazionale antimafia. Vi è quindi una serie di apporti che tranquillizzano in un certo senso l'organo politico che dovrà emettere il provvedimento.

Di più: successivamente, questo provvedimento può essere sottoposto a controllo giurisdizionale da parte del tribunale di sorveglianza. Ecco allora che tutte le perplessità e le ragioni che le istanze garantiste avevano sottolineato possono essere fugate alla luce di una lettura più attenta e serena dell'articolo così come licenziato dalla Commissione.

Per questa ragione aderisco con convinzione all'opinione del relatore, pur rispettando in grande misura gli emendamenti proposti dai colleghi, che certamente hanno meritato attenzione non di poco momento. (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Intervento evidentemente apprezzato!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Taormina 2.4

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

**CARLO TAORMINA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le parole che sono state poc'anzi pronunciate dal sottosegretario Valentino e in precedenza anche l'intervento svolto dall'onorevole Vitali, relatore su tale provvedimento.

Devo dire, a titolo personale, come è stato giustamente ricordato, che sono in netto dissenso. Vorrei innanzitutto ribadire ai colleghi che questo non è un emendamento soppressivo della disciplina di rigore per il carcere, ma costituisce invece un tentativo di contemperamento delle varie esigenze: da una parte di quelle relative ad un controllo interno alla detenzione, laddove essa presenti rischi di contatto con l'esterno e, dall'altra, dell'esigenza di garantire che ciò avvenga effettivamente quando di necessità.

Quindi, non si tratta di una norma che ha caratteristiche lassiste, ma di una norma che si preoccupa del bilanciamento degli interessi costituzionali che sono in gioco in questo frangente. Siccome la prima preoccupazione deve essere quella di non introdurre norme incostituzionali nel nostro ordinamento, vorrei ricordare che la Corte costituzionale su questo problema è intervenuta frequentemente — l'onorevole Russo Spina ha ricordato alcuni di questi interventi — e lo ha fatto per mettere alcuni paletti. Il primo è quello di ribadire che lo spazio residuo di libertà, che appartiene anche ai detenuti, sia uno spazio come quello che la Costituzione prende in considerazione per qualsiasi altro cittadino.

La Corte costituzionale, proprio in relazione all'esigenza di garantire che si tratti di una libertà costituzionale protetta, come sempre, nei suoi interventi ha messo un altro paletto: quello di ritenere che intanto l'articolo 41-*bis* attuale possa avere legittimità di esistenza nel nostro ordinamento in quanto esso sia ritenuto di carattere eccezionale. La Corte costituzionale ha ribadito numerose volte il suo pensiero, che ha come conseguenza il fatto

che, nel momento in cui l'eccezionalità della previsione normativa viene meno, anche l'ordinamento deve adeguarsi alla normalizzazione e deve applicare le regole costituzionali.

Dico questo perché nel momento in cui noi stabilizziamo il regime di carcere rigoroso, lo facciamo divenire cioè uno strumento — anche se con esclusione di alcuni reati — di normale applicazione e duraturo nel tempo, è evidente che non possiamo prescindere dall'applicazione di un principio costituzionale come quello recato dall'articolo 13, che prescrive che i provvedimenti limitativi delle libertà personali siano di provenienza giudiziaria e non del ministro della giustizia. Credo si tratti di un problema reale, che porta automaticamente, nel momento in cui l'eccezionalità viene meno, a fare capo alle regole ordinarie dell'accertamento.

Dico questo, Presidente e onorevoli colleghi — e mi avvio alla conclusione — perché credo sia importante ribadire che non può essere il titolo del reato, qualunque esso sia, gravissimo quanto si voglia, a condurre automaticamente all'applicazione del carcere duro *ex* articolo 41-*bis* attuale. Credo sia necessario, invece, che un provvedimento di questa portata, di questa incidenza sia calibrato su comportamenti interni al carcere, che esigono l'accertamento, che esigono l'individuazione, che esigono, in una parola, l'intervento della giurisdizione. Per queste ragioni io credo che questo emendamento si sia fatto carico delle varie esigenze e meriti la riflessione della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, condivido pienamente l'intervento dell'onorevole Taormina, perché mi pare che, a proposito di questo argomento, in quest'aula, aleggiasse qualcosa che, molto modestamente, ritengo estremamente negativo. Credo che ogni deputato e il Parlamento nel suo

complesso possano permettersi di indulgere in qualsiasi tipo di comportamento tranne che in quello della quasi preoccupazione del venir meno della propria moralità, fino sconfinare nella proditorietà.

Credo che, fino a quando in questo paese la politica non ripristinerà il proprio primato innanzitutto morale, affinché nelle aule del Parlamento si possa essere in condizione di guidare e a volte anche di precedere, attraverso un carisma che il rappresentante del popolo deve poter sempre sprigionare, nella vita politica di questo paese rimarrà molta incertezza.

Qui c'è da stabilire un dato richiamato, a chiarissime note, da più deputati in modo trasversale, senza ordine di appartenenza o coloritura politica: in realtà, quando si va ad irregimentare questo tipo di istituto, si è completamente e palesemente fuori dai dettati dell'articolo 27 della Costituzione secondo il quale la pena deve mirare alla formazione ed al recupero del detenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Ventura...

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Non sono in discussione l'articolo 41-*bis* o gli imputati colpiti da questo regime. Tuttavia, un paese che si rispetti deve poter affidare, dichiaratamente, misure così restrittive ed afflittive — come si fa nella relazione al testo normativo —, miranti anche al ravvedimento e alla collaborazione dell'interessato, e questo delicatissimo istituto alla giurisdizione e, quindi, ad un giudice.

Mi avvio a conclusione, evidenziando un ulteriore aspetto relativo alla possibilità di imbattersi nei ritardi della giustizia. Ma le soluzioni sono tante, compresa quella dell'ordinanza a titolo provvisorio, salvo poi innescare il procedimento ordinario giurisdizionale.

Per questo motivo, esprimerò un voto a favore sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto contrario sull'emendamento al nostro esame e sulle altre proposte emendative del medesimo tenore.

Ne abbiamo già esposto le ragioni in sede di discussione sulle linee generali e le ha ribadite il relatore; sono le ragioni conclusive della riflessione svolta in Commissione. Noi le condividiamo.

Se dovessimo approvare l'emendamento al nostro esame, arriveremmo al risultato paradossale di avere, con riferimento al primo comma dell'articolo 41-bis, che riguarda i detenuti comuni (quindi, con condizioni di pericolosità all'interno dell'istituto), un regime amministrativo, mentre per i detenuti considerati di origine mafiosa (che, quindi, a causa dei loro contatti con la mafia, rappresentano una pericolosità) vi sarebbe un regime più attenuato e controllato. In tal modo, si toglierebbe alla parte politica la responsabilità di mantenere una visione unitaria del problema a livello nazionale, frammentando i provvedimenti tra i diversi giudici di sorveglianza e tra le diverse procure. Per queste ragioni esprimeremo un voto contrario.

Il testo tiene conto delle indicazioni della Corte costituzionale e della Corte europea. Quindi, oggi, con la stabilizzazione, il regime che viene introdotto è all'interno delle indicazioni date dalla Corte costituzionale che, in precedenza, riteneva non operare una censura poiché si era in regime di precarietà. Vi sono tutte le condizioni perché il testo rimanga così come è proposto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi, deputati del gruppo della Margherita, non possiamo sostenere l'emendamento dell'onorevole Taormina, anzi, voteremo contro per due ordini di ragione. In primo luogo, perché cancella dieci anni di esperienze positive nell'applicazione dell'articolo 41-bis: ne

muta sostanzialmente i requisiti, ne deforma le finalità, ne abbatte la efficacia. In secondo luogo (si tratta di una ragione di principio ancora più seria), perché, con la giurisdizionalizzazione proposta, si spostano le politiche della sicurezza, nel rapporto interno al carcere, dal ministro della giustizia al giudice. Si spostano le politiche della sicurezza, esterne rispetto al carcere, dal ministro dell'interno al giudice.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata fatta troppa confusione sul ruolo del giudice in ordine alla lotta alla mafia. La lotta alla mafia la conduce lo Stato; i giudici applicano le leggi!

Mi sorprende che si voglia introdurre, attraverso queste proposte emendative, un così grave elemento di inquinamento culturale del ruolo del giudice.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, la posizione del mio gruppo, su questo emendamento e su tutti gli altri che riguardano la giurisdizionalizzazione, è di netta contrarietà, anche perché riteniamo di stretta competenza dell'autorità amministrativa (quindi, del ministro) il provvedimento di adozione del regime di carcere duro, senza che, per questo, vengano meno le garanzie poste a tutela della libertà e dei diritti dei detenuti condannati.

La nostra contrarietà alla giurisdizionalizzazione rispetta pienamente anche il principio della separazione dei poteri: qui non si tratta dell'applicazione della sanzione, ma di una modalità di esecuzione della pena, dell'adozione di un regime particolare che viene adottato per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica; ebbene, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non compete all'autorità giurisdizionale, ma a quella amministrativa. Pertanto, ribadiamo la nostra contrarietà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio consenso a questo emendamento Taormina 2.4, il cui contenuto è analogo a quello di emendamenti presentati anche dai deputati Verdi e da altri appartenenti al gruppo misto.

È del tutto evidente che siamo di fronte ad una norma speciale che non è di pura e semplice amministrazione, che non concerne la mera esecuzione della sanzione penale. Il combinato disposto delle disposizioni di questo disegno di legge, che elimina la temporaneità del provvedimento di applicazione dell'articolo 41-*bis* e, contemporaneamente, non introduce la giurisdizionalizzazione del provvedimento medesimo, con la connessa attribuzione ad un soggetto terzo della verifica in ordine all'applicabilità della norma citata, è inficiato da evidenti vizi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non so chi stia fischiando, ma non mi pare un atteggiamento consono a questa sede!

PIER PAOLO CENTO. Quindi, credo si tratti di un emendamento di buon senso che, se accolto (questo oppure uno dei successivi dello stesso tenore), renderebbe più facile e più ampio il consenso sull'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, questo emendamento tende a ripristinare una garanzia all'interno dell'ordinamento a fronte di questa normativa che sottrae alla valutazione del giudice provvedimenti ulteriormente restrittivi delle libertà dei detenuti ed ulteriormente afflittivi.

Qui non si tratta di dire se sia giusto o sbagliato: l'applicazione di questa norma modifica, in maniera sostanziale, le condizioni dei detenuti; quindi, non si tratta di un provvedimento di sicurezza, ma giudiziario, che tende ad incrementare l'efficacia punitiva della pena inflitta. Se è così, l'affidamento della relativa valuta-

zione alla giurisdizione è indispensabile, altrimenti passiamo dalla legislazione speciale a quella ordinaria senza le garanzie previste per un normale processo e per l'applicazione delle pene ordinarie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taormina 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	348
<i>Votanti</i> .....	346
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	174
<i>Voti favorevoli</i> .....	44
<i>Voti contrari</i> .....	302).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini, al quale ricordo che dispone di due minuti. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 41-*bis* debba essere riformato in modo da farlo rientrare nell'alveo costituzionale.

A questo scopo, ho ritenuto di presentare alcune proposte emendative perché nutro la ferma convinzione che anche nella lotta alla mafia, nella quale tutte le istituzioni debbono essere impegnate, bisogna rispettare i diritti di libertà. In particolare, con questo emendamento, propongo di adeguare il provvedimento al principio costituzionale che sancisce che la libertà di ogni individuo può essere limitata unicamente da un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Questa esigenza fondamentale di rispetto dell'architettura di uno Stato di di-

ritto è evidenziata in maniera perentoria dalla Commissione affari costituzionali — che il relatore si è dimenticato di citare —, che, redigendo il suo parere, ha invitato la Camera a prevedere che il regime del cosiddetto carcere duro sia disposto non più dall'autorità amministrativa, ma da quella giudiziaria; quindi, non più dal ministro della giustizia, ma dal tribunale di sorveglianza. Solo in questo modo si potrà evitare quella censura di incostituzionalità che ha accompagnato questo provvedimento nei dieci anni in cui è stato in vigore. Il provvedimento è stato rispettato dalla Corte costituzionale soltanto perché aveva il carattere di norma temporanea legata all'emergenza. Se oggi, signor Presidente — come ahinoi sembra — vi è la volontà di stabilizzare questa normativa, cioè la si vuole considerare non più emergenziale ma definitiva, è doveroso stabilire che a decidere sull'applicazione del 41-*bis*, cioè su una così grave restrizione della libertà personale, non sia più il ministro, un organo politico, che per definizione è di parte, con tutti i rischi che esso comporta, ma un giudice terzo appartenente ad un ordine indipendente. Se ciò non dovesse avvenire, se cioè sarà consentita ancora al ministro l'applicazione o la non applicazione di questo regime liberticida, diventerà reale il rischio di trasformare il nostro paese in uno Stato di polizia, del quale tutti noi dovremmo avere paura.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, il collega Giacomo Mancini ha fatto onore al nome che porta. Sottoscrivo le motivazioni che ha espresso e, se posso, sottoscrivo anche il suo emendamento e annuncio il voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, anch'io intendo annunciare il voto favo-

revole del gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento dell'onorevole Mancini. Con questo emendamento entriamo nel merito della questione fondante di questo provvedimento, su cui ci si è divisi in maniera costruttiva in Commissione: la giurisdizionalizzazione dell'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Una premessa: voglio innanzitutto ringraziare il relatore onorevole Vitali per l'attenzione e per la correttezza con cui ha posto il problema, pur nella non condivisione delle problematiche sollevate da chi ha presentato questo emendamento o emendamenti analoghi.

Bisogna ricordare, colleghi, che nel momento stesso in cui il 41-*bis* diventa una norma a regime, sia che la si consideri un supplemento di pena sia (come io ritengo) che la si consideri come una misura di prevenzione, visto che la finalità è quella di prevenire che il detenuto possa avere rapporti con la criminalità organizzata dall'interno del carcere, a questo punto, l'applicazione di questa misura richiede un controllo, una decisione da parte di un organo giurisdizionale, in un procedimento di carattere giurisdizionale nel contraddittorio delle parti.

Sotto questo profilo è corretta la proposta dell'onorevole Mancini, che prevede il tribunale di sorveglianza come organo competente; analoga e simile proposta è quella prevista dall'emendamento successivo, su cui già mi soffermo per non farlo successivamente, che demanda al tribunale delle misure di prevenzione la decisione sulla applicazione dell'articolo 41-*bis* che, come già detto, è proprio una misura di prevenzione rispetto a chi è detenuto.

Voglio dire che devono esserci la garanzia di un giudice terzo — in sedute pubbliche come avviene per il tribunale di sorveglianza o in camera di consiglio nel procedimento di prevenzione — e la reale presenza di un contraddittorio tra le parti, dove il pubblico ministero porti avanti le sue richieste e cerchi di dimostrare gli elementi per cui sia necessaria l'applicazione l'articolo 41-*bis* e la difesa o il detenuto possano fornire al giudice gli

elementi per dimostrare che non vi sono i presupposti per l'applicazione di queste misure di prevenzione carceraria.

Solo così, in una situazione in cui l'articolo 41-*bis* diventerà norma definitiva, noi possiamo conciliare questa norma con i principi costituzionali. Voglio ricordare, anche se è già stato ricordato, il parere della Commissione affari costituzionali: «*a*) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che l'adozione dei provvedimenti applicativi delle misure previste dal nuovo articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia affidata all'autorità giudiziaria anziché all'autorità amministrativa, al fine di un più ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali in materia di libertà personale e di garanzie giurisdizionali (...)». Si parla tanto di giusto processo, di contraddittorio delle parti e questo è uno dei momenti più difficili, più delicati in cui si vede chi è effettivamente garantista e chi lo è solo a parole. Inoltre, la Commissione affari costituzionali invita a tener conto anche dei principi che tendono a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Noi siamo convinti che la lotta alla mafia tanto è più forte quanto è più severa, tanto è più efficace quanto più sono rispettate le garanzie e i principi di uno Stato di diritto.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento Mancini 2.2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita sostiene la posizione già illustrata dall'onorevole Sinisi su questo punto fondamentale. Lo facciamo, evidentemente, con grande senso di responsabilità e per non disperdere, nella lotta contro la violenza mafiosa, quel patrimonio di unità che si è realizzato con il voto al Senato e lo facciamo — lo dico anche ai colleghi dell'Ulivo e del centrosinistra — non senza il carico delle perplessità, dei dubbi, della necessità che la pena, anche ove costituisca una modalità dell'applica-

zione di politiche di sicurezza, sia e resti conforme alle esigenze di umanità.

Abbiamo discusso in Commissione di questi aspetti e siamo anche convinti che ci sarà un tempo in cui si potrà, con atti forse diversi e con mezzi differenti, indicare misure più adeguate per il controllo del potere mafioso nelle carceri e dei collegamenti esterni. Penso alla necessità di un controllo stabile attraverso intercettazioni ambientali della frequenza di comunicazioni e quindi alla possibilità di eliminare misure che appaiono vessatorie ed antiche, forse non del tutto adeguate a garantire il divieto di una facile comunicazione tra l'interno e l'esterno delle carceri. A tutto ciò siamo e restiamo sensibili e, pur tuttavia, credo — e mi rivolgo, ancora una volta, ai colleghi del centrosinistra — che non possa essere sottovalutata la necessità di riferire al Governo, all'esecutivo, la responsabilità del contrasto alla mafia e la pericolosità di una dispersione, invece, dei controlli e dei presupposti attraverso il meccanismo della giurisdizionalizzazione, ossia del controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

Credo che il momento grave e difficile imponga questa unità e che essa sia un bene prezioso su questo tema. A queste riflessioni ispiriamo il nostro voto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

**GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA.** Signor Presidente, condivido assolutamente la definizione di questo istituto che viene data nell'emendamento proposto dal collega Mancini. È indubbio che siamo di fronte ad una misura limitativa della libertà, non fondata su prove di colpevolezza e direi nemmeno fondata, per come le stesse misure di prevenzione richiedono, su vaghi indizi. È un istituto assolutamente unico che si fonda sulla presunzione, per la verità giustificata, data la natura del reato, di un recesso difficile dal sinallagma criminale che ha legato il responsabile del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale al sodalizio criminale.